

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA**

**VISTA A.N.T.V.**

**STATUTO**

**ART. 1**

L'Associazione Nazionale per la Tutela della Vista - A.N.T.V. - fondata il 29 ottobre del 1984 ed eretta in ente morale con D.M. 24 giugno 1996, ha la sua sede sociale in Roma, via Appia Nuova, 566.

**ART. 2**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, svolge un servizio di solidarietà sociale e di assistenza sanitaria relativamente alla salute della persona con prevalente riferimento alla prevenzione delle patologie oculari, alla cura ed alla tutela dell'intero apparato visivo.

Per realizzare il suo scopo, l'Associazione intende:

- a) diffondere la cultura sanitaria nei cittadini mediante la istituzione di corsi di educazione sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) esercitare azione di stimolo e di collaborazione con il Ministero della Salute, con le Aziende Sanitarie Locali e con gli organi

competenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

c) aderire e/o collaborare con organismi, Istituzioni, Federazioni ed Enti pubblici e Privati, nazionali o internazionali che si prefiggono finalità e scopi simili ai propri;

d) svolgere, in convenzione con i Comuni, assistenza oculistica in favore dei centri anziani;

e) offrire assistenza oculistica gratuita in favore di handicappati gravi;

f) organizzare corsi di aggiornamento e di formazione professionale in materia di oftalmologia, ottica, optometria e simili, per i quali può richiedere finanziamenti e contributi regionali, nazionali e comunitari. Preparare ed organizzare, direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione professionale mediante corsi di perfezionamento post *lauream* per giovani chirurghi e corsi di oftalmoscopia rivolti ai medici di medicina generale, corsi di aggiornamento professionale previsti dalla legge

nell'ambito dell'educazione continua per medici (ECM), nonché corsi di formazione rivolti alle altre professioni sanitarie ausiliarie dei medici come il personale infermieristico, i tecnici addetti alle sale operatorie, gli strumentisti di tecnologia avanzata;

g) istituire borse di studio da assegnare a giovani meritevoli specialisti in oftalmologia. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio possono anche essere indicati dettagliatamente in un eventuale regolamento all'uopo statuito e resi noti con bandi di concorso;

h) svolgere, attraverso l'istituzione di un proprio Centro Studi Oftalmologici, attività scientifica, nel campo oftalmologico ed in ogni materia ad esso attinente, indirizzata allo studio, alla ricerca ed alla raccolta di dati sia in Italia che all'estero. Collaborare con le autorità sanitarie, altre Autorità od Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, per l'esame e la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle sue finalità primarie, nonché per elaborare,

attivare ed attuare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e sociosanitaria, nazionali e comunitari;

i) promuovere ed organizzare seminari, convegni, gruppi di lavoro e conferenze a livello scientifico. Programmare ed organizzare, a sostegno delle attività istituzionali manifestazioni artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio ed incontri culturali in Italia e all'estero.

L'Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna, per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo e la loro alienazione e la concessione di fidejussioni anche in favori di terzi.

### **ART. 3**

Per l'attuazione dei suoi scopi, ed in particolare per la prevenzione e la cura degli occhi, intese come tutela per il mantenimento o per il recupero della capacità visiva, l'Associazione dispone di centri diagnostici che svolgono il

servizio oculistico in favore degli associati e di un centro studi oftalmologici che svolge attività di studio e di ricerca in partecipazione, o in collaborazione, con case farmaceutiche nonché con istituti di ricerca pubblici e/o privati.

#### **ART. 4**

L'Associazione comprende tre categorie di associati; Fondatori, Ordinari, Benemeriti:

a) Sono soci Fondatori tutti coloro che partecipano all'atto costitutivo nonché i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, vengano riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere.

Per essere riconosciuti Fondatori occorre:

- essere presentati da un socio Fondatore;
- contribuire all'Associazione con una somma non inferiore all'uno per mille del suo patrimonio, come risultante dall'ultimo bilan -  
cio approvato;

b) sono soci Ordinari tutti coloro che, entro il 30 novembre di ogni anno, aderiscano volontariamente versando la relativa quota sociale e che vengano accettati come tali dal

Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza;

c) sono soci Benemeriti tutti coloro che non pagano la quota sociale e che, anche una tantum, contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione. I soci Benemeriti partecipano all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

La misura delle quote sociali viene determinata dal Consiglio Direttivo a seconda che si tratti di socio sottoposto a controllo a titolo di prevenzione o di socio sottoposto a controllo periodico per la cura e la tutela di patologie oculari che richiedano una maggiore attenzione attraverso esami diagnostici e più visite specialistiche nel corso dell'anno solare. Possono accedere ai servizi soltanto i soci che risultino in regola con il versamento delle quote sociali.

La qualifica di socio, sia Fondatore che Ordinario che Benemerito, è personale e non trasmissibile.

I relativi diritti non possono essere trasmessi né in vita, né ad eredi o a legatari.

Perde automaticamente la qualità di socio Fondatore colui che, senza giustificato motivo, si assenti per tre volte di seguito dalle sedute dell'Assemblea dei Soci Fondatori o del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 5**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso da comunicarsi, entro il 30 novembre dell'anno in corso, attraverso i comuni mezzi informatici o recandosi personalmente presso la segreteria dell'Associazione;
- b) per morte;
- c) per espulsione deliberata dall'assemblea dei Soci per gravi motivi. È considerato grave motivo il mancato versamento per tre anni della quota sociale. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote per tutti gli anni in cui hanno mantenuto tale qualità, compreso quello in cui si è verificato il recesso, la morte o l'espulsione.

#### **ART. 6**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Assemblea dei Soci;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente ed il Vicepresidente;
- e) il Revisore unico.

#### **ART. 7**

L'Assemblea dei Fondatori, è costituita da tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, nonché dai soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo vengano riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere, ha unicamente tre scopi:

- a) l'attribuzione della qualità di socio Fondatore a terzi successivamente all'atto costitutivo;
- b) la nomina o la revoca di due componenti del Consiglio Direttivo;
- c) l'espulsione di un socio Fondatore ove ricorrano gravi e fondati motivi. È considerato grave e fondato motivo la lesione dell'immagine e del prestigio dell'Associazione, o della dignità del suo Presidente, o di altro suo componente.

L'Assemblea dei Fondatori propone all'Assemblea dei Soci una rosa di 3 nominativi tra i quali va



scelto il Revisore dei Conti effettivo e quello supplente.

#### **ART. 8**

L'Assemblea dei Soci, costituita da tutte le categorie di soci, si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo.

Inoltre, l'Assemblea viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta.

Nessun socio può rappresentare, oltre se stesso, più di cinque soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro il 30 novembre di ogni anno perde il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, con qualunque numero di associati.

Spetta al Presidente convocare l'Assemblea e la convocazione deve avvenire, nominativamente per ciascuno associato, attraverso i comuni mezzi informatici, almeno 15 giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Competenze dell'Assemblea:

Spetta, inoltre, all'Assemblea dei Soci:

- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b) la nomina e la revoca di quattro componenti del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) la decisione definitiva nei casi di espulsione di soci deliberate dall'Assemblea dei Fondatori o dall'Assemblea dei Soci;

e) la nomina del Revisore effettivo e quello supplente;

f) lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9**

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da sei componenti, di cui due eletti al proprio interno dall'Assemblea dei Fondatori, e quattro eletti al proprio interno dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri così nominati restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo così formato elegge, scegliendolo tra i soci Ordinari, il Vicepresidente che, insieme al Presidente e ad un altro Consigliere scelto dal Presidente, compone l'Ufficio di Presidenza, a cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea dei soci, ed in via straordinaria

ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente od un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire, attraverso i comuni mezzi informatici, almeno 15 giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi dei quali almeno la metà deve essere costituita da coloro che provengono dai soci Ordinari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, per qualsiasi causa, compresa l'assenza immotivata od ingiustificata per tre volte di seguito dalle riunioni consiliari, il Consiglio Direttivo procede alla loro sostituzione mediante cooptazione, scegliendo rispettivamente all'interno della categoria di soci alla quale apparteneva il Consigliere venuto a mancare.

I Consiglieri così nominati, la cui nomina deve essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea

dei Soci, o dei Fondatori, nella prima adunanza successiva alla loro cooptazione, decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna, per il raggiungimento dei fini statutari, fatti salvi i poteri riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può delegare singoli compiti inerenti la gestione dell'ente al suo Presidente.

Il Presidente, coadiuvato da un Segretario dallo stesso di volta in volta nominato, cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo da trascrivere su appositi libri.

#### **ART. 10**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli viene scelto tra i soci Fondatori, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In deroga alla lett. a) dell'Art. 8 dello Statuto, il Fondatore e primo Presidente dell'Associazione, Dott. Antonino Carapezza, detiene la carica vita natural durante.

Al Presidente spetta, inoltre:

a) provvedere al licenziamento immediato del dipendente che non rispetti la mission dell'associazione o che svolga la sua attività lavorativa in contrasto con quanto previsto all'art.2, c.1 dello statuto;

b) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone, compreso il personale medico, che debbono prestare la propria opera in favore dell'Associazione a titolo di lavoro subordinato od autonomo;

c) convocare l'Assemblea dei Fondatori, l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno;

d) assumere, solo in casi comprovati di necessità ed urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporli alla sua

ratifica in occasione della riunione successiva ai provvedimenti adottati;

e) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11**

Il Revisore dei Conti effettivo e quello supplente devono risultare iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tale organo esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni all'Assemblea dei Soci.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo per chiedere e dare i chiarimenti del caso.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato.

#### **ART. 12**

Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente costituito:

- dalla somma di £. 200.000.000  
(duecentomilioni) corrispondenti ad

€.103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto);

- da un complesso di attrezzature specifiche, arredi ed altri beni mobili per un valore di £. 250.000.000 circa (duecentocinquantamiloni) circa, corrispondenti indicativamente ad €. 129.114,22 (centoventinovemilacentoquattordici virgola ventidue).

Tale patrimonio iniziale può essere incrementato ed alimentato con le quote sociali, le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali.

Il Consiglio Direttivo provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione nel rispetto del suo scopo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, fatta salva ogni diversa



disposizione di legge. In nessun caso possono essere comunque distribuiti o andare a vantaggio, direttamente o indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività per l'Associazione.

#### **ART. 13**

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere approvato il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

#### **ART. 14**

L'Associazione può costituire, con delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, centri diagnostici in tutte le regioni d'Italia cui possono fare riferimento i soci residenti nell'ambito territoriale del centro stesso.

#### **ART. 15**

L'estinzione dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo se ad esprimere il proprio voto siano almeno i tre quarti dei suoi componenti.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui vengono devoluti ad enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 16**

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.